



# COMUNE DI OFFIDA

## Regolamento Consulta per le Politiche Giovanili

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 14/2005 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 31/2008 e delibera di Consiglio Comunale n° 34 del 29 aprile 2011

Art. 1 – Costituzione e finalità .....	
Art. 2 – Compiti della Consulta .....	
Art. 3 – Organi della Consulta .....	
Art. 4 – L’Assemblea .....	
Art. 5 – Compiti dell’Assemblea .....	
Art. 6 – Durata in carica dell’Assemblea .....	
Art. 7 – Il Presidente .....	
Art. 8 – Il Comitato Esecutivo .....	
Art. 9 – Compiti dell’Esecutivo .....	
Art. 10 – Pubblicità delle sedute .....	
Art. 11 – Validità delle sedute .....	
Art. 12 – votazione .....	
Art. 13 – Successive modifiche .....	
Art. 14 – Disposizioni finali .....	

**ART. 1**  
**COSTITUZIONE E FINALITA'**

1. E' istituita presso il Comune di Offida la Consulta per le Politiche Giovanili a norma dell'art. 54 dello Statuto comunale
2. La Consulta rappresenta uno strumento di partecipazione del mondo giovanile alla politica del Comune, è un organo principalmente consultivo e propositivo del Consiglio Comunale, della Giunta e degli Enti derivati del Comune.
3. La Consulta esercita le proprie funzioni in piena autonomia operando in stretta collaborazione con i giovani eletti nelle Istituzioni e si avvale dell'operato dell'Assessore e/o Consigliere alle Politiche Giovanili affinché le proposte elaborate trovino effettivo coinvolgimento degli enti ed organi interessati.

**ART. 2**  
**COMPITI DELLA CONSULTA**

1. La Consulta esprime proposte ed elabora progetti inerenti le problematiche delle realtà giovanili del Comune di Offida. In particolare la Consulta valuta l'attuazione dei programmi delle autorità competenti, elabora progetti che, attraverso la collaborazione degli uffici comunali competenti e con l'impegno ed il coinvolgimento di scuole, associazioni e singoli, creino le condizioni per una piena realizzazione dei principi di cittadinanza e di socializzazione dei ragazzi e delle ragazze. La Consulta, inoltre raccoglie e diffonde materiale ed informazioni per perseguire gli scopi per cui si è formata. Può svolgere attività di indagine per la conoscenza sulla condizioni giovanile nel territorio comunale.
2. La Consulta collabora inoltre al funzionamento del Servizio Informa Giovani del Comune di Offida.
3. La Consulta, tramite il Comitato o il Presidente può inoltrare richieste e/o rivolgere domande al Sindaco, il quale è tenuto a rispondere nei successivi trenta giorni.

**ART. 3**  
**ORGANI DELLA CONSULTA**

1. Sono organi della Consulta per le Politiche Giovanili:
  - l'Assemblea
  - il Comitato Esecutivo
  - il Presidente della Consulta.

**ART. 4**  
**L'ASSEMBLEA**

1. L'assemblea è composta da giovani residenti nel Comune di Offida di età compresa tra i 15 ed i 29 anni, i quali ne facciano richiesta semestralmente, entro il termine che sarà stabilito e pubblicizzato con avviso pubblico, al Comune, il quale le inoltrerà al Presidente della Consulta .
2. Fanno inoltre parte dell'Assemblea, a richiesta semestralmente, entro il termine che sarà stabilito e pubblicizzato con avviso pubblico, al Comune, il quale le inoltrerà al Presidente della Consulta:
  - un rappresentante di ogni associazione locale che svolge attività riferita prevalentemente al mondo giovanile;
  - un rappresentante di ogni organizzazione politica giovanile presente nel territorio.
3. La composizione della Consulta sarà aggiornata semestralmente sulla base di eventuali nuove richieste pervenute da parte di soggetti aventi titolo; il compimento del trentesimo anno di età del componente dell'Assemblea ne comporta l'automatica esclusione.
4. Il Comune si fa carico di dare comunicazione a tutti coloro che compiono i 15 anni di età dell'esistenza della consulta e della possibilità di farvi parte.
5. Ciascun componente ha diritto ad un solo voto, qualsiasi sia l'organismo rappresentato.

6. L'Assemblea si riunisce, su convocazione del Presidente almeno tre volte l'anno in sessione ordinaria.
7. Il Presidente deve inoltre convocare l'Assemblea su determinazione della maggioranza dell'Esecutivo oppure su determinazione di almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea medesima.
8. La convocazione scritta deve pervenire negli stessi termini e secondo le modalità stabilite per il Consiglio Comunale, fatta salva eventuale diversa regolamentazione decisa dall'Assemblea stessa. E' inoltre facoltà dell'Assemblea di avvalersi di una o più figure professionali con funzioni consultive e senza diritto di voto.

#### **ART. 5 COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

- 1) Sono compiti dell'Assemblea:
  - a. eleggere al suo interno il Presidente;
  - b. eleggere al suo interno il Comitato Esecutivo;
  - c. fissare le linee di indirizzo per il perseguimento degli obiettivi istituzionali di cui agli artt. 1 e 2 ed affidarne la traduzione operativa al Comitato Esecutivo;
  - d. ratificare l'operato dell'Esecutivo verificandone la piena aderenza ai compiti istituzionali ed agli indirizzi fissati
  - e. sfiduciare il Presidente e/o l'intero comitato eletto con i voti della maggioranza dei componenti l'Assemblea.
- 2) E' inoltre facoltà dell'Assemblea la costituzione e la nomina, al proprio interno, di commissioni di lavoro, finalizzate ad un migliore svolgimento dei compiti istituzionali.

#### **ART. 6 DURATA IN CARICA DELL'ASSEMBLEA**

- 1) L'Assemblea resta in carica permanente, mentre il Presidente ed il Comitato restano in carica per 5 (cinque) anni.

#### **ART. 7 IL PRESIDENTE**

- 1) E' eletto dall'Assemblea al suo interno, con maggioranza assoluta dei presenti a scrutinio segreto; in caso di parità di voti è eletto il più anziano di età. Il compimento del trentesimo anno di età del Presidente comporta la sua decadenza dall'incarico.
- 2) Ha funzioni di rappresentanza della Consulta, in particolare nelle sedute del Consiglio Comunale ed in quelle della Giunta dietro apposita convocazione del Sindaco. Nel caso egli sia impossibilitato potrà delegare un membro del Comitato..
- 3) Compiti del Presidente sono:
  - convocare e presiedere l'Assemblea
  - convocare e presiedere l'Esecutivo.

#### **ART. 8 IL COMITATO ESECUTIVO**

- 1) E' presieduto dal Presidente della Consulta.
- 2) E' composto da cinque membri oltre al Sindaco o suo delegato membro di diritto.
- 3) Viene eletto dall'Assemblea, a scrutinio segreto. Risultano eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti ed in caso di parità il più giovane.
- 4) Il compimento del trentesimo anno di età del membro del Comitato, ne comporta l'automatica decadenza.
- 5) I membri dell'Esecutivo che risultino assenti per tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti dall'Assemblea, a cui spetta la loro sostituzione.
- 6) In caso di dimissioni di un membro del Comitato o di esclusione dello stesso per il raggiungimento del limite di età, subentra allo stesso il primo dei non eletti, e così di seguito; in assenza di questi ultimi il membro da sostituire sarà eletto dall'Assemblea

**ART. 9**  
**COMPITI DELL'ESECUTIVO**

- 1) Sono compiti del Comitato Esecutivo:
  - sviluppare le linee di indirizzo fissate dell'Assemblea;
  - proporre all'Assemblea iniziative tendenti alla realizzazione degli scopi prefissati;
  - proporre l'eventuale costituzione, nell'Assemblea, di commissioni di lavoro che a loro volta eleggono al loro interno un coordinatore non necessariamente appartenente all'Esecutivo;
  - attribuire a ciascuno membro dell'Esecutivo la responsabilità di un determinato settore di attività.

**ART. 10**  
**PUBBLICITA' DELLA SEDUTE**

- 1) Le sedute dell'Assemblea della Consulta sono pubbliche.

**ART. 11**  
**VALIDITA' DELLE SEDUTE**

- 1) Le sedute del Comitato esecutivo si intendono valide in presenza della maggioranza dei membri con diritto di voto.
- 2) In mancanza del Presidente la seduta del Comitato è presieduta dal componente eletto più anziano di età.

**ART. 12**  
**VOTAZIONE**

- 1) Tanto l'Assemblea quanto l'Esecutivo approvano, per quanto di rispettiva competenza, a maggioranza assoluta dei presenti con diritto di voto. In caso di votazione con parità di favorevoli e contrari, la proposta si intende respinta con possibilità per chiunque di richiedere una immediata nuova discussione e votazione.

**ART. 13**  
**SUCCESSIVE MODIFICHE**

- 1) Il presente regolamento può essere modificato e/o integrato con deliberazione del Consiglio Comunale, il quale deve pronunciarsi obbligatoriamente, in caso di proposta di modifica approvata da parte dell'Assemblea, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

**ART. 14**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

- 1) Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle normative e disposizioni vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto, ed in particolare allo Statuto Comunale.